

TRATTAMENTO FISCALE DEI FAMILIARI A CARICO

L'art. 1 del Decreto ha modificato la disciplina relativa al trattamento fiscale, ai fini IRPEF, dei familiari a carico diversi dal coniuge e dai figli; disponendo (tra l'altro) che, quando una disposizione fiscale riguardi (relativamente agli "altri familiari") la condizione di "familiare fiscalmente a carico", oltre ai limiti di reddito, è necessario l'ulteriore requisito della convivenza o della percezione di assegni alimentari.

DIFFERENZIALI DA CREDITI D'IMPOSTA (LAVORATORI AUTONOMI)

L'art. 3 del Decreto tratta la tassazione, per i soli titolari di reddito di lavoro autonomo (artisti, professionisti e assimilati), dei differenziali positivi derivanti da crediti d'imposta acquistati, a partire dal 12 agosto 2026, ad un corrispettivo minore del loro valore nominale.

In particolare dispone che:

- costituiscono reddito di lavoro autonomo le differenze tra le somme utilizzate in compensazione ed il costo d'acquisto del credito (proporzionalmente corrispondente);
- tra i crediti in oggetto sono espressamente compresi i *bonus* edilizi;
- sui predetti differenziali si applica un'imposta sostitutiva del 26% (da versare direttamente nei termini e con le modalità previste per le imposte sui redditi);
- l'imposta sostitutiva non si applica ai crediti d'imposta ricevuti quale corrispettivo di una prestazione.

ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE IVA

L'art. 12 del Decreto estende i termini per l'annotazione delle fatture di acquisto (e/o di importazione) e per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA:

- consentendo di detrarre l'IVA (al più tardi) con la dichiarazione relativa "al secondo anno successivo" a quello in cui il diritto è sorto (nel rispetto delle condizioni esistenti al momento della nascita di tale diritto);
- prevedendo che la registrazione delle fatture deve essere fatta prima della liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa "al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura".

S.R.L. A RISTRETTA BASE SOCIALE

L'art. 23 del Decreto disciplina (per la prima volta) la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, in caso di società a ristretta base proprietaria; (che, per prassi consolidata, si intendono le società unipersonali e/o quelle con un numero limitato di soci e/o quelle i cui soci hanno legami di parentela e/o quelle palesemente "governate" solo da uno/due soci).

In base a tale presunzione, se all'esito di un controllo nei confronti della società vengono accertati utili non contabilizzati, gli stessi si presumono distribuiti "*pro quota*" ai soci (nel corso dello stesso esercizio) e, perciò, l'Amministrazione, oltre a richiedere alla società la maggiore IRES (derivante dagli utili non dichiarati), può accertare il maggior reddito in capo ai suddetti soci.

A tal riguardo:

i) si prevede che possono essere imputati ai soci gli utili extracontabili accertati soltanto se derivanti da ricavi non contabilizzati/dichiarati e/o costi inesistenti (e non quindi, ad esempio, da costi non documentati o non inerenti);

ii) qualora i soci siano persone fisiche non imprenditori, nei loro confronti la società avrebbe dovuto applicare la ritenuta d'imposta (del 26%); pertanto:

- non è possibile applicare/richiedere le imposte (sugli utili imputati a tali soci) con le aliquote IRPEF ordinarie;
- deve, invece, essere chiesta alla società la ritenuta non eseguita (che può essere richiesta anche ai suddetti soci, ma solo in qualità di obbligati solidali);

iii) non c'è una espressa indicazione circa la decorrenza; per cui le modifiche dovrebbero operare a partire dai procedimenti in corso.

OPERAZIONI "ANTIECONOMICHE"

L'art. 24 del Decreto disciplina i limiti entro i quali l'Agenzia delle Entrate può eseguire accertamenti basati sull'antieconomicità delle operazioni; specificando che:

- la differenza tra il corrispettivo dell'operazione e il valore di mercato (del bene o del servizio) può essere sintomatica di un reddito occultato solo in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche unitamente a tale difformità, siano gravi, precisi e concordanti;
- l'antieconomicità di un'operazione è sempre sintomatica di un reddito occultato quando è manifesta e rilevante.

MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

L'art. 28 del Decreto ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB); tra le quali, in particolare, si prevede:

i) che l'adesione al CPB è priva di effetti se risultano debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e/o contributivi di importo superiore a 5.000,00 euro nell'anno antecedente a quelli cui si riferisce la proposta;

ii) l'esclusione dal CPB per il contribuente che, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiara redditi di lavoro autonomo professionale individuale e, contemporaneamente, partecipa a un'associazione professionale o a una Società Tra Professionisti; ad eccezione dei casi in cui:

- l'associazione o la STP aderisca al CPB per i medesimi periodi d'imposta cui aderisce il contribuente;
- l'attività del professionista e quella dell'associazione o STP sono soggette a differenti ISA;

iii) che, a partire dal CPB 2026-2027, in caso di rinnovo del CPB in modo continuativo:

- aumenta a 70.000,00 euro annui la soglia per compensare crediti IRPEF, IRES e IRAP senza l'apposizione del visto di conformità;
- aumenta a 100.000,00 euro annui la soglia per compensare crediti IVA senza l'apposizione di detto visto.